

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2512-*sexies*

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 3 ottobre 2003, dei commi 5 e 6 dell'articolo 49 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2512

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2003

—————

Disposizioni in materia di competenze del Registro italiano dighe

—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Registro italiano dighe - RID provvede all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere».

2. All'articolo 39, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «31 marzo 1998, n. 112», sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera *v*), del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID».